

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/05/2013

SETTORE RISORSE E CONTROLLO

U.O. GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**
- Articolo 2 DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI**
- Articolo 3 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**
- Articolo 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE**
- Articolo 5 ASSIMILAZIONI**
- Articolo 6 AGEVOLAZIONI**
- Articolo 7 ACCERTAMENTO**
- Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

SETTORE | RISORSE E CONTROLLO

U.O. | GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21

**ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché, in quanto compatibili, agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Con la L. n. 228 del 24/12/2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", comma 380, lettera a), ai sensi del quale, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. Ai sensi del comma 380, lettera f) della citata legge di stabilità è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2
DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

**ART. 3
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino ad euro 15.500;
- b) Del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;

SETTORE | RISORSE E CONTROLLO

U.O. | GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21

c) D
e

c) Del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni, sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengano il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. In caso di variazione normativa i moltiplicatori e le fasce di riduzione sopra richiamati si ritengono adeguati ex lege.

ART. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

degrado strutturale non superabile con intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche secondo le quali si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Strutture orizzontali, solai a tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;

SETTORE | RISORSE E CONTROLLO

U.O. | GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21

- b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. I soggetti che producono autocertificazione, sotto responsabilità penale, al fine di usufruire della riduzione, saranno soggetti a verifiche.
4. In caso di variazione normativa i moltiplicatori sopra richiamati si ritengono adeguati ex lege.

ART. 5 ASSIMILAZIONI

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ART. 6 AGEVOLAZIONI

Il Comune applica aliquote agevolate con riferimento alle seguenti casistiche:

- 1) fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, date in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che li utilizzino come abitazione principale, cioè residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nell'unità immobiliare;
- 2) fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno;
- 3) l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, così come definite dalla normativa vigente;
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale, corredati da apposita annotazione catastale dei requisiti di ruralità, posseduti ed utilizzati direttamente dal Coltivatore Diretto, di cui agli artt. 2083 e 1647 del c.c., e all'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;
- 5) fabbricati di cui alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, posseduti ed utilizzati direttamente quali beni strumentali da soggetti passivi IRES, oltre agli immobili non produttivi di reddito fondiario, così come qualificati dall'art. 43 TUIR;

SETTORE | RISORSE E CONTROLLO

U.O. | GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21

Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, di cui alle casistiche sopra indicate, il contribuente è tenuto a presentare apposita comunicazione su modello predisposto dall'U.O. Gestione Entrate entro e non oltre il 31 dicembre. Per le annualità successive devono essere dichiarate solo le variazioni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate.

Le dichiarazioni sono presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La mancata presentazione della dichiarazione esclude il beneficio per l'annualità di riferimento e la presentazione tardiva non dà adito a rimborso.

ART. 7 ACCERTAMENTO

Il Comune si riserva di procedere alle verifiche ed ai controlli, così come previsto dalla normativa vigente e secondo le direttive provenienti dalla Giunta in merito alle priorità ed alle modalità di accertamento.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

SETTORE | RISORSE E CONTROLLO

U.O. | GESTIONE ENTRATE

m.bonta@comune.rosignano.livorno.it

Tel. 0586-724347 Fax 0586-724262

57016 Rosignano Marittimo (Livorno) Via dei Lavoratori n. 21